



Il problema dell'azione di arricchimento

Rosa Maria Dell'Erba



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite dalla ordinanza interlocutoria n. 5222 del 2023 della III Sezione della Corte, torneranno a pronunciarsi sull'argomento della ratio e dei limiti della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, già affrontato con sentenza a Sezioni Unite n. 28042/08.

La pronuncia, confermando un indirizzo già espresso da Cass. civ. SU n. 9531/96 e risalente agli anni '60, ripetutosi costantemente in modo uniforme fino all'attualità, ha ribadito che *“L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, un'altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”* e che l'azione ex art. 2041 c.c. è inammissibile anche nell'ipotesi in cui l'“altra azione” sia esercitabile dall'impovertito nei confronti di un terzo ovvero si sia prescritta o si sia verificata una decadenza (Cass. 29 maggio 1967 n. 1170, 25 febbraio 1971 n. 481) o ancora sia stata respinta nel merito per difetto di prova o non sia stata opportunamente coltivata. Per tali motivi l'azione generale di arricchimento è esclusa quando altra azione appaia proponibile per conseguire lo stesso bene, ancorché l'attore sia dubbioso nel prevederne l'esito positivo (Cfr. più di recente Cass. civ. SU 9441/11 e Cass. civ. n. 29988/18).

La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge e, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello ed a prescindere da un apposito motivo, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di “ius novorum” posto dall'art. 345 cod. proc. civ., inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. civ. n. 9486/13).

* I testi di questa sezione riproducono le relazioni svolte nell'incontro di studio tenutosi nel settembre 2023. Si segnala che è stata ora pubblicata la sentenza Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954.

La III Sezione della Corte, ponendo in discussione gli sviluppi giurisprudenziali successivi a Cass. SU n. 28042/08 ed evidenziandone alcune incongruenze, ha voluto richiamare gli interpreti al rispetto del principio enunciato della cosiddetta “sussidiarietà in astratto”, posto che l’evoluzione giurisprudenziale, a partire dalla sentenza n. 4620 del 22 Marzo 2012 della II Sezione Civile della Corte, aveva allargato le maglie della gabbia della residualità nella quale è racchiusa l’azione di arricchimento senza causa.

In particolare quest’ultima sentenza ha sostenuto che la condizione preclusiva dell’azione di arricchimento senza causa “ *si verifica quando la parte può esercitare, contro l’arricchito o contro altre persone, un’azione tipica, che trovi titolo in un contratto o nella legge (Cass. n. 20747/2007, n. 16340/02). Circa i parametri o criteri di valutazione in base ai quali accertare l’esistenza di tale condizione, si è invece precisato che è irrilevante a tal fine che l’azione tipica sia risultata infondata ovvero sia prescritta o sia soggetta ad altra causa di estinzione o decadenza (Cass. 29916 del 2011; Cass. 17647/07, Cass. 20747/07). Questo indirizzo va senz’altro condiviso, atteso che altrimenti l’azione di arricchimento senza causa finirebbe per diventare strumento per eludere o aggirare i limiti esistenti nei confronti dell’azione tipica. Questa conclusione non sembra giustificare tuttavia un’interpretazione del disposto normativo tale da considerare la condizione in parola in via puramente teorica, dilatandola fino a comprendere ogni iniziativa processuale ipoteticamente azionabile. Un conto è invero affermare che la domanda principale preclude quella sussidiaria laddove la prima sia esercitabile in astratto-prescindendo, vale a dire, da ogni valutazione sulla sua fondatezza in concreto- ed altra cosa è invece solo ipotizzare, in forza di clausole generali dell’ordinamento, la possibilità teorica di un’iniziativa diversa.*

Un richiamo ad esaminare le concrete possibilità della diversa azione, ancorando il giudizio alla fattispecie concreta, può cogliersi nei casi, che poi rappresentano in qualche modo la tipicità delle situazioni in cui viene esercitata l’azione di ingiustificato arricchimento, in cui essa viene esercitata, talvolta in via subordinata, l’azione contrattuale non sussista o non possa essere fatta valere a causa della nullità del contratto. In tali situazioni, infatti, non si dubita affatto dell’ammissibilità dell’azione di arricchimento (Cass. 4492/2010, n° 8040/2009; 11461/07, n° 7285/96) ed anche in questo caso la conclusione è convincente, in quanto la nullità del contratto elimina il titolo su cui la relativa azione può essere fondata, rendendola non esercitabile.

La soluzione sopraindicata dimostra che la condizione preclusiva in oggetto può essere ravvisata solo in presenza di un titolo idoneo a consentire alla parte di esercitare un’azione diversa”.

Detto principio è stato poi ribadito da Cass. civ. n. 4765/14 e più di recente richiamato da Cass. civ. n. 27827/17, n. 15496/18 e 18943/19, che hanno sottolineato, in generale, l’incompatibilità dell’azione ex art. 2041 cc in presenza di azioni tipiche di natura contrattuale o previste dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.

In particolare in Cass. civ. n. 27827/17 si osserva che “ *La possibilità di ravvisare una preclusione alla domanda di indebito arricchimento in un’azione risarcitoria fondata su una clausola generale incontra una serie di difficoltà, consistenti nella verifica dell’esistenza di un titolo idoneo a fondare un’azione diversa, ed incentrata sulla necessità di un accertamento, in contrasto con il requisito di tipicità che deve rivestire l’azione principale, della sussistenza*

in concreto di tutte le condizioni richieste dalla legge per il sorgere di un obbligo a carico di un terzo di risarcire il danno per responsabilità precontrattuale, con l'effetto che "l'indagine del giudice sconfinerebbe da un accertamento astratto dell'esistenza del relativo diritto per addentrarsi in una valutazione di merito in ordine alla fondatezza stessa della pretesa".

Con sentenza n. 843/20 la Corte di Cassazione ha condiviso la tesi che ammette *tout court* la proponibilità dell'azione ex art. 2041 cc in presenza di azioni previste da clausole generali, aggiungendo *"deve porsi ulteriormente in rilievo come l'opposta soluzione si appalesi in realtà priva di pregio, atteso che, come recentemente sottolineato anche in dottrina, essa si fonda in realtà sull'esigenza di non alterare il temperamento d'interessi dal legislatore realizzato mediante la disciplina delle singole fattispecie. Poiché la residualità dell'azione generale di arricchimento senza causa, e pertanto il divieto di relativa esperibilità in presenza di azione tipica, trova in realtà propriamente ragione nell'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito il quale abbia già ottenuto ristoro mediante altro rimedio, emerge invero con tutta evidenza che ben può allora riconoscersi al danneggiato la possibilità di scegliere tra azione generale di arricchimento e altri rimedi, in termini di alternatività o di complementarità, come si desume da talune specifiche disposizioni del codice civile quali ad esempio gli artt. 935 e 936 c.c. (acquisto a titolo di accessione ovvero unione e commistione), prevedenti la restituzione dei materiali ed il risarcimento dei danni, ed altresì l'art. 1591 c.c., ove si sancisce l'obbligo del corrispettivo fermo restando il risarcimento del danno"*. (vedi più di recente Cass. civ. Sez. Lav. n. 10161/21 e n. 23878/21 che ha affermato, ancora una volta, la compatibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento con l'azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, nonché Cass. civ. 14944/22).

L'ordinanza 5222/23 ha in particolare rilevato: a) che le azioni non possono definirsi "tipiche", trattandosi di poteri processuali e perché la distinzione incorre nel rischio di confondere la tipicità dell'azione con la tipicità della fattispecie; b) che "l'accertamento dell'esistenza di un titolo che giustifica una diversa azione è identico quale che sia la fattispecie su cui l'azione è fondata, di modo che non si vede perché la preclusione dell'azione di arricchimento non possa derivare dalla sola prospettazione o dal solo esperimento di un'azione svolta in via principale e basata su una clausola generale e si debba invece valutare se questa è fondata per poter dire che c'era o meno il titolo per un'azione diversa"; c) che la ratio della norma non è quella di evitare il cumulo delle tutele ma quella di impedire che "chi ha perso l'azione principale e dunque non ha ottenuto il risarcimento possa aggirare questo esito ricorrendo all'azione di arricchimento ingiustificato" ed ha ravvisato tale esigenza non solo nelle ipotesi di azioni alternative fondate su un titolo contrattuale o su una norma di legge che disciplina una fattispecie determinata, ma anche con riferimento alle azioni di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale basate su clausole generali.

Tale ratio della norma, che effettivamente riduce l'ambito di operatività dell'azione esclusivamente ai casi in cui non sussista ab origine un'azione alternativa per difetto del titolo, soddisfa chiaramente il principio costituzionale di ragionevole durata del processo e risponde all'esigenza di evitare il ricorso alla giustizia, risorsa notoriamente limitata.

Tuttavia non sono mancate, in dottrina, voci che hanno criticato tale interpretazione restrittiva, assumendo che essa svuoterebbe di significato l'istituto, adombrando addirittura un *vulnus* al principio dettato dall'art. 24 della Costituzione.

I fautori della contrapposta tesi della sussidiarietà "in concreto" allargano il campo di applicazione dell'azione *ex art.* 2041 cc a tutte le ipotesi in cui l'azione principale non possa utilmente essere esercitata ed anche ai casi di rigetto nel merito e di prescrizione e di decadenza, poiché ritengono che, se il diritto si è estinto per l'inerzia del titolare, non per questo venga meno l'ingiustizia dell'arricchimento e l'impoverito con l'azione *ex art.* 2041 cc potrebbe ottenere utilità diverse e ben più ridotte rispetto alle azioni principali, potendo contare non sul corrispettivo contrattuale ovvero sulla integrale reintegrazione del patrimonio dell'azione extracontrattuale, ma solo sull'indennizzo pari alla minor somma tra l'arricchimento e l'impoverimento.

L'unico limite è concordemente individuato nel divieto di eludere norme imperative (art. 1344 c.c.) o comunque specifici divieti di legge (es. non ripetibilità delle somme per spese non urgenti effettuate dal condomino *ex art.* art. 1134 c.c., esclusione del diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata *ex art.* 1592 c.c.).

È stato poi osservato che la tesi della sussidiarietà in astratto non è stata sempre coerentemente applicata dalla giurisprudenza, che ha introdotto un'importante deroga al principio già con sentenza a Sezioni Unite n. 24772/08, seguita di recente da Cass. civ. n. 29672/21, ammettendo il cosiddetto "arricchimento indiretto".

È stato infatti affermato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.

Pertanto anche se in astratto l'impoverito avrebbe un'azione contrattuale contro il soggetto che, gli ha commissionato la prestazione, stante l'insolvenza di quest'ultimo, l'azione sarebbe infruttuosa e quindi l'impoverito potrà esercitare l'azione *ex art.* 2041 c.c. nei confronti del terzo a cui il contraente abbia trasferito di fatto e quindi "gratuitamente" l'utilità. La statuizione si fonda sull'applicazione dell'art. 2038 cc ultimo comma in materia di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, laddove è previsto che se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Nel tentativo di trovare una soluzione, si deve innanzitutto ricordare che la Corte dovrà intervenire su un caso davvero emblematico, che pone il problema delle interfe-

renze fra l'azione di arricchimento senza causa e l'azione di responsabilità precontrattuale che, com'è noto, ha natura extracontrattuale e che nell'ipotesi in esame la domanda di arricchimento senza causa è stata proposta in linea subordinata alla principale di responsabilità precontrattuale, respinta nel merito in primo e secondo grado perché le prove offerte dalla parte attrice non avevano dimostrato l'esistenza di un impegno dell'ente pubblico, neanche attraverso i suoi organi rappresentativi, alla futura stipula di una convenzione urbanistica che riportasse il terreno dell'attrice alla sua originaria destinazione urbanistica edificatoria, quale corrispettivo dell'opera di interrimento di una linea ad alta tensione effettuata dalla ricorrente nell'ambito di un intervento di viabilità sovracomunale.

Occorre anche rimarcare che l'attrice aveva richiesto la medesima somma sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di indennizzo *ex art. 2042 c.c.*, trattandosi dell'importo delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Ciò premesso l'interpretazione dell'art. 2042 cod. civ. deve essere svolta allargando il raggio di analisi al quadro normativo di cui fa parte la relativa clausola di sussidiarietà, ovvero quello dell'ingiustificato arricchimento.

La norma dell'articolo 2041 cc è stata inserita per la prima volta nell'ordinamento italiano con la codificazione del 1942, che ha dato espresso riconoscimento all'ingiustificato arricchimento, figura fino ad allora di sola creazione giurisprudenziale, inteso come istituto "di chiusura" espressivo di un principio generale comune a tutte le fonti di obbligazioni di origine legale: il codice, in altre parole, disciplina dettagliatamente specifiche forme di arricchimento ingiustificato, come ad esempio l'indebito (artt. 2033 ss. cod. civ.) o la gestione di affari altrui (artt. 2028 ss. cod. civ.), salvo poi prevedere, come norma di chiusura, l'art. 2041 cod. civ., allo scopo precipuo di "coprire anche i casi che il legislatore non sarebbe in grado di prevedere" ed in considerazione quindi della futura evoluzione dei rapporti economici, per offrire un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti per l'appunto dell'arricchimento che non sia sorretto da una "giusta causa".

Si tratta di un'azione restitutoria che ha funzione sussidiaria, perché deve offrire tutela (*subsidium* = aiuto) in casi di squilibrio ingiustificato fra le sfere patrimoniali di due soggetti e natura residuale (vedi Cass. civ. n. 15496/18) perché interviene nei casi in cui non vi è altro rimedio disponibile ed il pregiudizio non sarebbe altrimenti evitabile, come si legge anche nella Relazione al Re.

La sussidiarietà è uno dei presupposti dell'azione ed in particolare un presupposto processuale, che ne condiziona la proponibilità, laddove i presupposti di merito sono: a) l'arricchimento di una parte; b) il correlato impoverimento dell'altra; c) il difetto di una giusta causa sottesa allo spostamento di ricchezza.

La ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame è riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela; b) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede

a tutela del diritto; c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. (Cfr Cass. civ. Sez. III n. 13203/23).

Quanto alla compatibilità fra azione alternativa ed azione di ingiustificato arricchimento occorre sottolineare che è stato costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (14944/22, 11682/18, 4492/10) ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cfr. Cass. civ. n. 6285/13, 8020/09).

L'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza "ab origine" dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti a causa del mancato avveramento della condizione ad esso apposta, con il conseguente rigetto nel merito della domanda di adempimento, proposta sulla base dell'asserito fittizio avveramento della condizione (Cass. civ. 17647/07).

Di recente Cass. civ. SU n. 22404/18 ha anche statuito che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Ciò significa che è possibile avanzare nello stesso processo una identica pretesa economica facendo valere due titoli diversi sia pure mediante un cumulo progressivo di domande subordinate. In prospettiva astratta la mera proposizione di una domanda di risarcimento del danno dovrebbe precludere l'azione di arricchimento, ma se la prima fosse respinta per difetto del titolo e cioè per la carenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione dovrebbe essere ammissibile l'azione di arricchimento nella misura necessaria al conseguimento di quelle utilità che per qualsiasi ragione la tutela primaria non sia in grado di apprestare, ferma restando l'impossibilità di duplicare le medesime poste indennitarie.

Riflettendo sulle criticità che l'ordinanza interlocutoria ha rilevato nella giurisprudenza che si è occupata in modo specifico dei rapporti fra azioni fondate su clausole generali ed azione di arricchimento senza causa, si osserva che anche l'inesistenza ab origine di tutti o solo di uno dei concorrenti presupposti dell'azione di responsabilità extracontrattuale, in base ad un'indagine che il giudice di merito deve necessariamente effettuare sulla scorta dei fatti prospettati dalle parti, deve comportare la proponibilità

dell'azione di arricchimento senza causa, in considerazione delle profonde differenze di causa petendi e petitum che caratterizzano le due azioni.

Infatti l'azione di responsabilità extracontrattuale presuppone la lesione di un diritto soggettivo avvenuta con dolo o colpa, che comporta un risarcimento integrale del danno, elementi del tutto estranei all'azione di arricchimento senza causa, la quale prevede soltanto l'arricchimento privo di giusta causa, cui è correlato un impoverimento e prescinde del tutto dallo stato soggettivo, assicurando soltanto un indennizzo pari alla minor somma tra l'arricchimento e l'impoverimento.

Pertanto l'azione di arricchimento senza causa, qualora proposta in linea principale ed esclusiva, sarà senz'altro ammissibile in assenza della lesione di un diritto, come ad esempio nel caso di sfruttamento di invenzione altrui non brevettata; al cospetto della lesione di un diritto, non accompagnata dall'elemento soggettivo, come nell'ipotesi di concorrenza sleale in buona fede; al cospetto della lesione di un diritto, accompagnata dall'elemento soggettivo, dalla quale però non scaturisca un pregiudizio nei termini dell'art. 1223 c.c., ma solo un arricchimento, come nel mero uso di un bene altrui ed infine, in caso di responsabilità precontrattuale, quando non si ravvisi l'esistenza di una trattativa idonea ad ingenerare l'affidamento incolpevole dell'impoverito, il quale abbia assunto un'iniziativa in buona fede e salva la valutazione, nella fase di merito, dei presupposti dell'arricchimento cosiddetto "imposto" sulla scorta delle difese della controparte (Cfr. Cass. civ. SU n. 10798/15, n. 13884/20).

Quanto all'ipotesi di azione di arricchimento senza causa, proposta in linea subordinata rispetto ad un'azione di responsabilità extracontrattuale, è chiaro che, nell'ottica dell'ordinanza interlocutoria, imperniata sul rigoroso rispetto del principio della sussidiarietà in astratto, la semplice prospettazione di un'azione alternativa in linea principale sarebbe già sufficiente per escludere la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa.

Tuttavia la giurisprudenza, formatasi nei rapporti tra azione e contrattuale ed azione di arricchimento senza causa, fa salva, nel caso di concorso progressivo subordinato, l'inesistenza ab origine del titolo e la stessa regola dovrebbe essere applicata anche nei rapporti con la responsabilità extracontrattuale.

Va segnalata infine ed a tale proposito la soluzione adottata dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 13203/23 che, giudicando su un'azione di arricchimento senza causa, proposta dopo che era stata rigettata nel merito, per difetto di prova del titolo, l'azione contrattuale, con sentenza passata in giudicato ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto inammissibile l'azione ex art. 2041 cc, sostenendo, da un lato che l'ammissibilità dell'azione non avrebbe nel caso di specie contraddetto alcuna delle *rationes legis* della sussidiarietà sopra elencate e dall'altro che non "sempre e comunque il difetto di prova determina l'improponibilità dell'azione di arricchimento", con ciò evidentemente ritenendo che il difetto di prova del titolo possa essere equiparato alla sua assenza originaria, ai soli fini processuali della proponibilità dell'azione residuale, in separata sede, ciò che non ne escluderebbe anche la proponibilità in linea subordinata.

Naturalmente il difetto di prova deve ricadere su uno degli elementi costitutivi del titolo contrattuale o extracontrattuale e non deve derivare da negligenza o trascuratezza della parte, ma dall'esito fisiologico dell'istruttoria, affidato al prudente apprezzamento del giudice circa le relative risultanze.

Non osta poi alla proponibilità dell'azione la circostanza che l'attore abbia chiesto la stessa somma a titolo di danno emergente (il lucro cessante è comunque escluso in materia di arricchimento senza causa Cass. civ. SU n. 23385/08) e di indennizzo ex art 2041 c.c., poiché nella fase di merito il giudice dovrà verificare se l'importo richiesto sia congruo secondo la regola della minor somma tra arricchimento ed impoverimento.

In ogni caso, data la diversità delle azioni, l'azione di arricchimento ben può svolgere la sua funzione sussidiaria in tutte le ipotesi in cui il risarcimento del danno non copra l'intero impoverimento, nei limiti dell'arricchimento e fatta salva la perdita del diritto per prescrizione e decadenza, che rendono definitivamente giustificato l'arricchimento, perché presuppongono l'esistenza del relativo titolo.

ABSTRACT

Il contributo si propone di ricostruire, con riferimenti alla giurisprudenza ed alla dottrina in materia, l'ambito di applicazione dell'art. 2041 c.c. ed in particolare le interferenze fra l'azione di arricchimento senza causa e le azioni fondate su clausole generali, alla luce dei principi richiamati dall'ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione n. 5222/23.

The purpose of this essay is to reconstruct, with references to the relevant case law and doctrine, the scope of application of Article 2041 of the Civil Code and in particular the interference between an action for unjust enrichment and actions based on general clauses, in the light of the principles mentioned in the pronouncement of the Court of Cassation III Section No. 5222/23.